



Comune di San Vito Romano

Provincia di Roma

Borgo M. Theodoli, 34 – Cap.00030 –

Tel.06.9571006 - Fax 06.9572155 - www.sanvitoromano.rm.gov.it

Ordinanza n. 16 del 17.05.2020

Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – ATTUAZIONE DEL DPCM – 26 APRILE 2020

IL SINDACO

Richiamati:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del 21 Febbraio 2020 del Ministero della Salute, con la quale sono state individuate le “*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*”, disponendo prescrizione da parte dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente;
- il Decreto-legge n. 6 del 23 Febbraio 2020, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del Decreto legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25 Febbraio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 Febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 Febbraio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020, avente per oggetto: “*misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 Febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° Marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 Marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;
- i successivi D.P.C.M. 08/03/2020, 09/03/2020, con i quali sono state adottate nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 e del 22 Marzo 2020: *Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di*



Comune di San Vito Romano

Provincia di Roma

Borgo M. Theodoli, 34 – Cap.00030 –

Tel.06.9571006 - Fax 06.9572155 - www.sanvitoromano.rm.gov.it

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 recante: *“Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”*;

Dato atto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 proroga fino al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell' 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Richiamato il DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) ([GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020](#))

Dato atto che con il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051) è stabilito che:

- *«A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»;*

- *E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.*

- *Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.*

Considerato, altresì, che il decreto legge stabilisce inoltre all'art.1, comma 14, che *«Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 15.»;*

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041Ulteriori misure per



Comune di San Vito Romano

Provincia di Roma

Borgo M. Theodoli, 34 – Cap.00030 –

Tel.06.9571006 - Fax 06.9572155 - www.sanvitoromano.rm.gov.it

la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, con le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative

Ritenuto necessario procedere alla graduale riduzione delle restrizioni fino ad oggi attuate, sentiti i componenti del COC, disponendo quanto segue, nelle more dell'adozione di tutti di adempimenti organizzativi e materiali finalizzati ad assicurare il rispetto delle linee guida:

- riapertura dell'area antistante il Monumento ai Caduti, facilmente controllabile dalle forze dell'ordine, prorogando la chiusura dei parchi pubblici e delle aree attrezzate, fino alla definizione delle modalità di organizzazione delle misure di controllo volte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dai Protocolli e del divieto di assembramento;

- ripristino degli orari ordinari di apertura del Cimitero Comunale, restando ferme le prescrizioni ancora compatibili alla luce del DL 33/2020 della Circolare Ministero della Salute n. 15280 del 02/05/2020 - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 4 - Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione;

- proroga della chiusura del Centro Anziani e della Biblioteca Comunale fino alla definizione delle modalità di organizzazione delle misure di controllo volte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dai Protocolli e del divieto di assembramento;

- dislocazione temporanea del mercato settimanale in Piazza. Augusto Baccelli (tre fontane) consentito solo per i titolari di posteggio per la vendita di generi alimentari, piantine e fiori.

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

Ritenuto, pertanto, che si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche al fine di evitare il diffondersi del contagio;

DISPONE

Per le motivazioni riportate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate, **fermo restando le prescrizioni di cui all'art. 1 del DPCM 26 aprile 2020 e dell'Ordinanza n. 10 del 06.04.2020**

1) la chiusura dei parchi pubblici (Villa comunale V. Bachelet, Boschetto de "La Macchiarella", Parco Giochi via Remigio De Paolis e Parco giochi località Arcatura) ad esclusione del Monumento ai Caduti sito in Viale Piave fino ad ulteriori disposizioni in ordine alle modalità di organizzazione delle misure di controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al DPCM;



Comune di San Vito Romano

Provincia di Roma

Borgo M. Theodoli, 34 – Cap.00030 –

Tel.06.9571006 - Fax 06.9572155 - www.sanvitoromano.rm.gov.it

2) la proroga della sospensione del mercato settimanale fatta eccezione per generi alimentari, piantine e fiori

3) la riapertura al pubblico del Cimitero Comunale con decorrenza dal 18.05.2020 prescrivendo quanto segue:

- è consentito l'accesso dalle ore 8 alle ore 19 ad un familiare per congiunto per la visita al cimitero;

- sono consentiti servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico ed adozione dei protocolli di sicurezza in base alla tipologia di attività dell'impresa esecutrice;

- sono consentite, previa chiusura del cimitero limitatamente all'esecuzione delle operazioni, le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie strettamente necessarie;

4) che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati o sottoposti alle misure in essa prescritte, provvedendo all'adozione delle misure medesime, ovvero, in presenza di condizioni ostative, all'adozione di misure alternative di efficacia equivalente.

5) la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo;

- Al Comando di Polizia Locale;

- Al Comando Stazione Carabinieri.

Per la violazione della presente ordinanza sindacale sono previste le sanzioni così come definite dall'art. 4 (sanzioni e controlli) del D. L. 25 marzo 2020, n. 19;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Dalla Residenza Comunale

IL SINDACO

(*Maurizio Pasquali*)